

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAMMINIAMO INSIEME ODV"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 10 settembre 2020

Art.1. Costituzione – sede – durata

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata "CAMMINIAMO INSIEME ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata da presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione è composta da laici, apartitica e multiculturale si riconosce nella cultura dei diritti della solidarietà tra le diverse persone, culture, esperienze di vita, contro ogni forma di emarginazione e di razzismo per una società più umana, equa e democratica nell'ambito territoriale locale.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 Finalità - attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei senza fissa dimora e persone con forte svantaggio sociale, con significativa presenza degli stessi nell'associazione. L'associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita e dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone senza fissa dimora, sole e fortemente emarginate. Si impegna ad attuare accoglienza senza discriminazione di carattere politico, religioso ed etnico, nel riconoscimento della dignità umana come valore imprescindibile, attuato nelle forme e nei modi necessari.

Art.3. Attività di interesse generale

1. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c.1 art.5 del DLgs117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - Promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione dei SFD e delle persone in forte disagio sociale.
 - Promuovere, organizzare, gestire corsi di formazione per i volontari che saranno a diretto contatto degli utenti.
 - Promuovere, organizzare gestire iniziative a tutela dei cittadini SFD a partire dai diritti fondamentali alla salute, alla cura di sé, alla dimora, al nutrirsi e dove è possibile il reinserimento sociale.
 - Stimolare un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private esistenti, allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l'integrazione e la nascita di nuove risorse per le persone con forte svantaggio sociale.

- Promuovere e partecipare ai progetti di intervento anche in convenzione con enti pubblici e privati sui temi del disagio sociale e urbano e rivolte alle figure sociali con problemi di emarginazione grave.
- Promuovere attività di servizio che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo laddove è possibile nel rispetto delle esigenze dell'utente.
- Collabora con tutte le realtà sociali presenti sul territorio allo scopo di allargare la conoscenza e compressione del disagio dei SFD e nel contempo contribuire ad affrontare e superare le cause che stanno alla base dei processi di emarginazione che coinvolgono un numero sempre maggiore di cittadini.

L'associazione attraverso l'attività dei suoi volontari, realizza la propria missione con le seguenti attività che sono elencate a titolo esemplificativo.

- **Gestione di un Centro Diurno.**

Apertura del Centro quotidiana a favore dei SFD e di persone emarginate e sole. Si prevede la presenza di un operatore qualificato, con il supporto di volontari preparati. I volontari e l'operatore si impegnano quotidianamente ad accogliere chiunque lo desideri senza discriminazione di nessun tipo, né culturale, religioso o politico.

- **Ascolto senza pregiudizio.**

Non tenendo conto, sia delle risonanze provenienti dal territorio, sia i bisogni emergenti da ogni persona incontrata, in un atteggiamento di apertura e umiltà amicale, nella certezza che nessun dono, se corrispondente alla strada intrapresa possa essere scartato a priori.

- **Promuovere azioni resilienti.**

Laddove si intravede la possibilità di un reinserimento sociale, che permette a chi vive una fragilità, di accoglierla e, senza contrapporsi a essa, di trovare la capacità reattiva e di risposta al disagio necessaria per innescare un processo di apprendimento e crescita, mirato a far emergere i punti di forza.

- **Assistenza Medica.**

Grazie alla presenza di un medico, un momento personale per consigli e piccole visite, un piccolo spazio per prendersi più cura di sé. La reale possibilità di collaborare con Ambulatori e Medici.

- **Creazione di un Dormitorio/Rifugio**

L'associazione si impegna a cercare nuovi spazi, per dare vita a un Dormitorio con docce e lavatrici, aperto tutto l'anno e non solo come emergenza. Dopo un'attenta osservazione si è arrivati alla consapevolezza che nel territorio manca questo tipo di servizio, importante, quasi indispensabile per i SFD.

3. Le attività ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e non.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può superare al cinquanta per cento dei numeri dei volontari.

Art.4. Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs.117/2017
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie: promuovere iniziative di raccolta occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie ai fini istituzionali.

Art.5. Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6. Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, abbiano compiuto la maggior età, interessate alla realizzazione delle finalità e della missione, quindi ne condividono lo spirito ideali, impegnandosi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero del numero della ODV.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a garantire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'organo amministrativo.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione, senza possibilità di recupero della quota già versata. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, e le deliberazioni adottate dall'Organo Amministrativo; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
2. I soci contribuiscono alle spese dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi liberi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, o di dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
4. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
5. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione;
 - c) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) di recedere in qualsiasi momento.
6. Ciascun associato ha il dovere:

- a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) Versare la quota stabilita secondo l'importo stabilito dell'organo di amministrazione.
7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: coloro che, hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo.
 - Soci Ordinari: coloro che condividono le finalità dell'Associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.
 - Soci Onorari: quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art.8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato, può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Organo Amministrativo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo Amministrativo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o da regolamento interno o alle decisioni deliberante dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. **I Soci Fondatori non possono avere diritti/doveri diversi da quelli dei Soci Ordinari** possono sicuramente costituire grave motivo di esclusione la rilevante violazione degli obblighi previsti nello statuto, la condanna penale definitiva (specie se ad una pena che importa la detenzione), oppure la condotta gravemente offensiva nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti.
5. La perdita di qualifica di associato viene deliberata dall'Organo Amministrativo. L'esclusione deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni a tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata, inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
3. I volontari devono essere assicurati contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10. Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - ❖ L'Assemblea dei soci;
 - ❖ L'Organo Amministrativo



- ❖ Il Presidente
 - ❖ Organo di controllo nei casi previsti dalla legge
 - ❖ Revisore Legale nei casi previsti dalla legge
2. Gli organi sociali hanno validità di tre (3) anni di esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti eletti non ricevono nessun tipo di remunerazione, ma solo rimborso alle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dall'Organo Amministrativo

Art.11. l'Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, del vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo Amministrativo, quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dall'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti in oggetto del dibattito.
5. L'Assemblea è presieduta da Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.
6. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, confermando loro una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 associati
7. Non può essere conferita delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
8. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. E' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, presenti in proprio o per delega.
9. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità.
10. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano: Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto segreto su scheda
11. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato.

Art.12. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti degli organi sociali, scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione dimissione;
 - c) Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dal loro comportamento contrari allo statuto o alla legge.
 - d) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto all'esclusione dall'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - e) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - f) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

- g) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) Deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- 2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art 13. Convocazione Assemblea

- 1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'associazione.
- 2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'assemblea è convocata almeno 7 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art.15 Organo Amministrativo

- 1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.



3. L'organo di amministrazione è formato da minimo tre membri, massimo 5, nominati dall'Assemblea, esso dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. L'organo Amministrativo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.
4. L'organo amministrativo si incontra 4 volte all'anno, o convocato dal Presidente in caso di urgenze da deliberare, oppure se viene richiesto da 1/3 dell'assemblea.
5. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne che nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.
7. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni di esercizio (3 anni) e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la relazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota associativa;
 - f) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - j) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
 - k) Nominare il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'organo amministrativo oppure anche non socio;
 - l) Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - m) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - n) Istituire gruppi a sezione di lavoro in cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
 - o) Nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - p) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
 - q) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17 Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato

dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venire meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo amministrativo che deve essere rinnovato.

2. L'organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite email o altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza potrà essere fatta mediante invio email almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'organo di amministrazione si riunisce, su richiesta del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'assemblea. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati anche esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
5. Le riunioni dell'organo amministrativo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'organo amministrativo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art.18 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti dei soci dura in carica tre (3) anni, può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
 - Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente.
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.
 - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.
 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.
 - Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. E' nominato dal Presidente.

Art.20 Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associazione che lo richieda.

Art.21 Organismo di Mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali (se istituiti).
 - d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui le lettere (a;b;c;d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I Verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art.23 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivati da convenzioni;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzativi professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs n. 117/2017.

Art. 25 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo,
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs.117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa.
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominante o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 27 Devoluzione del patrimonio

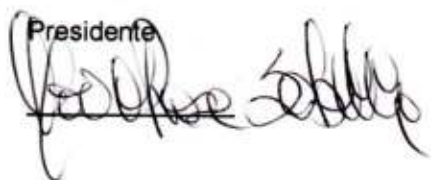
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente in cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del d.lgs.117/2017.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

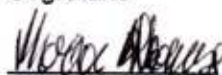
Varese, 10 settembre 2020

Firme

Presidente




Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio territoriale di Varese
Registrato il 01/10/2020
al N. 1912 Serie 3 ALL. A

Il funzionario
Antonio Rocca


4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa.
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominante o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 27 Devoluzione del patrimonio

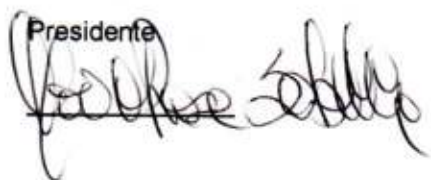
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente in cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del d.lgs.117/2017.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

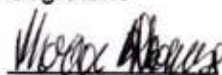
Varese, 10 settembre 2020

Firme

Presidente




Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio territoriale di Varese
Registrato il ... 01/10/2020 ...
al N. ... 1912 ... Serie 3 ALL. A

Il funzionario
Antonio Rocca
